

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL
POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE**

INDICE

Art. 1 Oggetto e Finalità

Art. 2 Attività di controllo

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione tributaria

Art. 5 Destinazione del Fondo

Art. 6 Trattamento accessorio

Art. 7 Gruppo di lavoro

Art. 8 Modalità di erogazione del compenso

Art. 9 Entrata in vigore

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obbiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. L'incentivo non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

ART. 2
Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta, organizza e coordina l'attività svolta dal personale dell'Ufficio Tributi e del personale assegnato al progetto, nonché assume la responsabilità degli avvisi di accertamento.
3. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
4. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
5. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi.

ART. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "Settore entrate" del Comune di GUALDO CATTANEO la specifica unità organizzativa dell'Area Economico-finanziaria cui compete la gestione della funzione impositiva, a cui possono essere assegnate eventuali altre unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre unità organizzative dell'Ente, eventualmente chiamate a collaborare, anche temporaneamente o in funzione di staff, con lo stesso "Settore entrate".
2. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione tributaria

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella misura del 5% del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione dei tributi comunali, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestati in sede giurisdizionale, riferiti all'anno precedente la costituzione del fondo.
2. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma 1, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
3. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

ART. 5

Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, che non può essere superiore all'5%, e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del funzionario responsabile dei tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio tributi.
2. Il predetto potenziamento consiste nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributario e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

ART. 6

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione tributaria facenti parte del gruppo di lavoro impegnato nell'attività di controllo, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi comunali.
2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Tributi definisce gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi rilevanti per accedere al trattamento accessorio di cui al comma precedente e in base agli obiettivi da raggiungere verranno indicati i servizi che parteciperanno al progetto.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 7 **Gruppo di lavoro**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento è individuato un gruppo di lavoro coordinato dal Funzionario Responsabile dei Tributi. Per ogni servizio che partecipa al progetto, il responsabile della posizione organizzativa di riferimento individua, all'interno del proprio servizio, i dipendenti che entreranno a far parte del gruppo di lavoro.
2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si procede ad individuare i singoli partecipanti e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo semplificativo, il ruolo svolto, la percentuale di incentivo spettante, gli strumenti da utilizzare, l'obiettivo da raggiungere. Una volta svolte le attività che danno titolo all'incentivo, eventuali variazioni rispetto alle previsioni di assegnazione potranno essere giustificate dal Responsabile competente, previa contestazione in contraddittorio agli interessati, in ragione delle attività concretamente svolte prima liquidazione degli incentivi.

ART. 8 **Modalità di erogazione del compenso**

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Funzionario Responsabile dei tributi con propria determina provvederà a quantificare le somme rimosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le seguenti modalità: I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi e agli altri eventuali collaboratori nelle percentuali all'interno dei seguenti intervalli:

- a) Responsabile del servizio tributi: 35%;
- b) Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento: 45%;
- c) Altro personale di supporto alle attività: 20%.

Uno e più dipendenti di cui alla lettera b) sono nominati dal Responsabile del Servizio tributi mentre i collaboratori di cui alla lettera c) sono nominati dal Responsabile del Servizio tributi su proposta del Responsabile del servizio interessato. Il responsabile del servizio tributi è anche il Funzionario Responsabile dei tributi ed è designato dalla Giunta comunale con apposito atto. Il prospetto di ripartizione dell'incentivo per i dipendenti coinvolti di cui alla lettera b), e c), è approvato dal Responsabile del Servizio tributi in riferimento delle responsabilità e delle competenze assegnate al singolo dipendente all'interno del gruppo di lavoro.

ART. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.